### INTEGRAZIONE MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

CONTROLLI CASSA EDILE, ALIQUOTE PER CALCOLO, GESTIONE EVENTI NEL MUT

#### **MALATTIA**

In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS, e per il resto a carico del datore di lavoro.

In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile, il trattamento integrativo di malattia deve essere corrisposto dall'impresa direttamente in busta paga incrementato anche dalla percentuale per riposi annui (4,95%). Tale percentuale resta a carico dell'azienda.

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore ammalato versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso da parte della Cassa Edile, utilizzando i coefficienti di seguito riportati.

#### Il calcolo dell'Importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile



Per la definizione della fascia, ai fini del coefficiente da applicare, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti dal giorno dell'evento fino alla fine del medesimo.

Per il calcolo dei giorni indennizzabili vanno escluse le domeniche e le festività previste CCNL Edilizia.

Per la retribuzione oraria va presa a riferimento la paga giornaliera in vigore nella Provincia di Viterbo costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)
- Indennità di Contingenza

Non va compreso invece l'E.D.R.

Le tabelle già riparametrate si possono scaricare dalla sezione IMPRESE/TABELLE SALARIALI e CONTRIBUTIVE del sito <a href="https://www.cassaedileviterbo.it">www.cassaedileviterbo.it</a>

I Coefficienti di calcolo

MALATTIA

I coefficienti per il trattamento integrativo /richiesta rimborso sono sotto riproposti come previsto da CCNL.

Le Imprese utilizzeranno le quote orarie riportate in colonna A per indennizzare l'operaio, di tale quota oraria andrà richiesta a rimborso alla Cassa Edile una parte come da colonna b, rimarrà a carico dell'Impresa quanto in colonna C:

Coefficienti Contrattuali MALATTIA utilizzati						
Fascia Malattia	A Coefficiente Complessivo per calcolo	<b>B</b> Coefficiente per rimborso Cassa Edile	C Coefficiente a carico Impresa			
1. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni	0,5495	0,5000	0,0495			
2. per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni	1,0495	1,0000	0,0495			
3. dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS	0,3795	0,3300	0,0495			
4. dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS	0,1565	0,1070	0,0495			
5. dal 181° al 270° giorno (lavoratori con anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,5000	0,0495			
6. dal 181° al 365° giorno (lavoratori con anzianità superiore ai 3 anni e mezzo) per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495	0,5000	0,0495			

Le tabelle già riparametrate si possono scaricare dalla sezione IMPRESE/TABELLE SALARIALI e CONTRIBUTIVE del sito <u>www.cassaedileviterbo.it</u>

#### Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

MALATTIA

Il calcolo delle quote spettanti al lavoratore e, conseguentemente, di quelle da richiedere a rimborso alla Cassa Edile è subordinato ad una serie di condizioni, previste dal CCNL Edilizia.

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità.

Nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. Per l'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.

Affinché l'Impresa abbia diritto a percepire per intero il rimborso, occorre che per lo stesso risultino denunciate alla Cassa Edile almeno 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento malattia (Allegato E CCNL 18 giugno 2008 e modifiche successive).

Nelle 450 ore vanno computate le ore di lavoro ordinario e di festività per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite;

- le ore di malattia o infortunio per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa;
- le ore di permesso retribuito (nel limite massimo di 88 ore annue);
- le ore di ferie nei limiti del maturato (nel limite massimo 160 ore annue);
- le ore di sospensione del lavoro con intervento della CIG (indicate nella denuncia salari).

Nel caso in cui le ore siano inferiori al minimo indicato, il rimborso della Cassa Edile sarà ridotto in proporzione.

La differenza tra quanto anticipato all'operaio e quanto rimborsato dalla Cassa Edile resterà a carico dell'impresa.

Il CCNL prevede, tuttavia, una eccezione: riguarda i lavoratori assunti da meno di tre mesi (90 giorni), in questo caso, infatti, il rimborso va calcolato sempre per intero.

Nel caso in cui il lavoratore abbia un orario settimanale diverso dalle 40 ore (tempo parziale), il rimborso va proporzionalmente ridotto.

La percentuale così determinata nel primo mese dell'evento rimane costante anche nei mesi successivi di continuazione malattia o ricaduta.

#### La denuncia 'mensile" MUT – Indicazioni della durata della malattia in denuncia

MALATTIA

Per poter ottenere il rimborso dalla Cassa Edile, oltre ad aver indicato in denuncia gli accantonamenti, le imprese devono denunciare mensilmente, tramite MUT, gli operai ammalati.

Nei calcoli degli importi spettanti per la malattia è necessario calcolare la durata della malattia. Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire da quello in cui inizia l'evento, che deve coincidere con la data di rilascio del certificato medico, tranne nei casi di visita domiciliare in cui è consentito l'inizio prognosi il giorno antecedente alla data di rilascio del certificato.

ATTENZIONE: tutti gli eventi di malattia dichiarati nel MUT devono essere accompagnati dal relativo certificato medico.

Nei casi in cui l'assenza prosegua oltre il mese della denuncia, come termine va indicato l'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia.

In caso di incongruenze nella documentazione presentata, la Cassa Edile si riserva di effettuare degli approfondimenti in merito alla valutazione degli eventi dichiarati, al fine di determinare la corretta erogazione della prestazione.

## Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

La denuncia deve contenere la situazione "fotografata" al mese, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se la prognosi prosegue.

Esempio: Il lavoratore si ammala il 25 Agosto e rimane assente fino al 10 Ottobre.

In questo caso andrà riportato sulla denuncia di agosto, per 7 giornate, inserendo "data inizio malattia" 25 Agosto e "data fine malattia" 31 agosto (anche se già è nota la circostanza che il lavoratore ha proseguito la malattia), nella denuncia di settembre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 30 Settembre, nella denuncia di ottobre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 10 ottobre.

Si raccomanda di verificare la data di rilascio del certificato, in quanto la malattia inizia con tale data a meno che non sia stata inserita "Visita domiciliare", in questo caso è possibile far partire la malattia dal giorno precedente la data di rilascio.

Si invita, inoltre, a prestare attenzione nell'inserimento di prosecuzione di evento, utilizzando l'apposita funzione di consultazione eventi precedenti presente nel MUT. Spesso si riscontrano differenze di richieste di importi dovuti all'indicazione errata dell'inizio evento.

#### Il periodo di "carenza"

MALATTIA

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono detti di "carenza". Il trattamento per il periodo della carenza varia in funzione della durata della malattia (superiore a 6 giorni o superiore a 12 giorni).

Per determinare il coefficiente da applicare deve essere calcolata la durata della malattia alla fine del periodo di assenza nel mese, conteggiando tutti i giorni di calendario.

Qualora la malattia prosegua nel mese successivo a quella di inizio, la carenza sarà ricalcolata ed eventualmente richiesta nel mese successivo; pertanto se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni in quanto l'assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell'evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12 giorni di assenza, i primi tre giorni iniziali dovranno essere corrisposti con il pagamento del secondo mese. Lo stesso discorso vale qualora si sia verificato il pagamento parziale (periodo superiore a 6 ma non a 12 giorni), se nel mese di continuazione successivo verrà superata la durata dei 12 giorni, dovrà essere corrisposta la differenza a copertura del coefficiente carenza superiore (fascia >12 giorni).

# <u>Dal calcolo delle giornate indennizzabili vanno escluse le domeniche</u> <a href="mailto:elefabriche"><u>e le festività previste dal CCNL</u>.</a>

#### Malattie a Cavaliere

MALATTIA

Dal 181° al 270° giorno di assenza per malattia (365 giorni per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo), è previsto un rimborso Cassa Edile con coefficiente 0,50 per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

È importante l'ultima specificazione, in quanto è facile che malattie di così lunga durata, superiori cioè ai sei mesi, possano iniziare in un anno solare e terminare in un altro (cosiddetta malattia "a cavaliere" di due anni solari).

L'INPS, infatti, indennizza 180 giornate di malattia per anno solare. Ciò significa che, ad esempio, una malattia iniziata nel secondo semestre dell'anno, può proseguire per sei mesi nell'anno successivo ed essere interamente indennizzata dall'Istituto di Previdenza.

In questo caso, poiché le giornate ricadenti dal 181° al 270° giorno sono indennizzate dall'INPS, il rimborso Cassa Edile non spetta.

### Anche per le giornate in terza fascia vale la regola dell'esclusione di domeniche e giorni festivi.

Per LA FASCIA Dal 181° al 270/365 è opportuno precisare che il rimborso erogato dalla Cassa Edile rientra nei limiti di conservazione del posto di lavoro come stabilito dal CCNL Edilizia, pertanto:

- nel caso di un unico evento malattia: 9 mesi consecutivi per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi consecutivi per operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo;
- nel caso di un più eventi malattia o ricadute della stessa malattia: 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi
  per gli operai con anzianità fino a 3 anni e mezzo, 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi per operai con
  anzianità superiore a 3 anni e mezzo.



#### La "ricaduta" della malattia

MALATTIA

Qualora il lavoratore, entro 30 giorni dalla fine di una malattia, si riammali della stessa patologia (riconosciuta come tale dall'INPS), la malattia deve essere considerata come unico evento; ai fini dei coefficienti da applicare vale la normativa applicata dall'INPS medesima (si considera un'unica malattia con la precedente).

In questo caso, ai fini del calcolo della durata e dei coefficienti i periodi di malattia vanno unificati. Naturalmente, tale circostanza dovrà essere certificata dal medico che accerta la malattia.

In caso di ricaduta, durante l'inserimento dell'evento nella denuncia MUT è necessario ricercare l'evento originario e indicare "SI" sul campo "Ricaduta" indicando il giorno della ricaduta.

#### Gli apprendisti

MALATTIA

Il calcolo della malattia per gli apprendisti è uguale a quello degli altri operai; ovviamente, cambierà la retribuzione oraria da prendere a riferimento.

#### Ore assenza ingiustificata

MALATTIA

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei CCNL, nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento economico dovuto dall'impresa al lavoratore è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata; la decurtazione è proporzionale al numero di ore di assenza ingiustificata.

Nel caso di eventuali giorni non riconosciuti dall'INPS, per ritardato invio della certificazione medica o per assenze a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, l'Impresa dovrà tenerne conto anche per la richiesta di rimborso a carico Cassa Edile.

#### Richiesta di rimborso Cassa Edile per la malattia

MALATTIA

Per ottenere il rimborso da parte della Cassa Edile degli importi effettivamente dovuti, le imprese, oltre a compilare gli appositi campi della denuncia mensile MUT devono obbligatoriamente allegare, tramite la funzione prevista nel MUT la seguente documentazione:

- **Certificati medici** che coprono tutto l'evento per il quale si richiede il rimborso. **Attenzione:** la lista dei certificati per periodo allegata alla denuncia MUT non è valida;
- **Copia busta paga** dalla quale si evinca l'effettiva durata della malattia e l'entità del rimborso effettuato dall'Impresa al lavoratore;

**La Cassa edile** si riserva di effettuare richieste a campione di bonifici effettuati ai lavoratori comprovante l'effettivo pagamento.

Una volta trasmessa la denuncia telematica contenente la richiesta di rimborso con allegata la documentazione, di cui ai punti precedenti, la Cassa Edile provvederà a verificare le somme richieste a rimborso. Una volta accertata la congruità della richiesta provvederà a liquidare quanto spettante *solo* tramite bonifico bancario all'ordine della stessa impresa secondo i seguenti criteri:

- 1) Per le imprese regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al medesimo;
- 2) Per le imprese irregolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia entro il trimestre successivo al mese della regolarizzazione;
- 3) Per le imprese che, pur essendo regolari nel versamento del mese dove ricadono gli eventi di malattia, ma hanno pendenze di qualsiasi titolo nei confronti della Cassa Edile e/o generano irregolarità BNI l'importo di rimborso maturato sarà oggetto di conguaglio.

#### **Decadenza della Domanda**

MALATTIA

La Cassa Edile di Viterbo riterrà completa la richiesta di rimborso solo se i documenti utili alla sua definizione perverranno entro e non oltre la fine del mese successivo dalla data di inoltro della denuncia interessata. Se i documenti non saranno pervenuti entro tale termine, questa inadempienza farà decadere la richiesta di rimborso medesima e produrrà la sua definitiva archiviazione.

#### INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, un trattamento economico, ottenuto applicando alle quote orarie i coefficienti per i giorni di assenza dal 1° al 90°, e per i giorni di assenza dal 90° in poi.

#### Coefficienti di calcolo

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale versano gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva, possono richiedere delle quote a rimborso, analogamente a quanto previsto in precedenza per i casi di malattia.

I coefficienti per il trattamento integrativo - richieste rimborso, come previsto da CCNL, sono i seguenti:

le imprese utilizzeranno le quote orarie riportate in colonna A per indennizzare l'operaio, di tale quota oraria andrà richiesta a rimborso alla Cassa Edile una parte come da colonna b, rimarrà a carico dell'Impresa quanto in colonna C:

Coefficienti Contrattuali Infortunio e M.P. utilizzati					
Fascia Infortunio e Malattia Professionale	A Coefficiente Complessivo per calcolo	<b>B</b> Coefficiente per rimborso Cassa Edile	C Coefficiente a carico Impresa		
1. dal 1º giorno successivo l'evento al 90º giorno di assenza	0,2538	0,2340	0,0198		
2. dal 91º giorno e successivi	0,0574	0,0450	0,0124		

#### Il calcolo dell'importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il rimborso Cassa Edile per infortunio o malattia professionale si calcola con la seguente formula:

 IMPORTO
 =
 GIORNI
 X
 RETRIBUZIONE
 X
 COEFFICIENTE FASCIA
 X
 ORE MEDIA GIORNALIERA

La retribuzione oraria di riferimento è la paga giornaliera in vigore nella Provincia di Viterbo costituita dai seguenti elementi:

- Paga Base
- Indennità di Contingenza senza l'EDR.
- Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico Territoriale)

Le ore media giornaliera si ottengono  $\frac{\text{orario settimanale 40 ore}}{7} = 5,71$ 

In caso di contratto a tempo parziale orario settimanale convenuto 7

Ai fini dell'infortunio e della malattia professionale, i giorni indennizzabili sono tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività.

Il coefficiente di fascia è quello indicato nella tabella sopra esposta.

La fascia è distinta dal 1° al 90° (indennizzati dall'INAIL) e dal 91° in poi (indennizzati dall'INAIL).

### La denuncia 'mensile" MUT – Conteggio delle giornate e indicazione evento in denuncia MUT

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

È bene ricordare che, in caso di infortunio, il giorno in cui si verifica l'evento è da considerarsi, a tutti gli effetti, come giorno lavorato, anche se l'infortunio si verifica all'inizio della giornata, pertanto a totale carico dell'impresa non rimborsabile dalla Cassa.

L'inserimento dell'infortunio o malattia professionale nel MUT segue le stesse regole di compilazione della malattia.

Nel caso di infortunio che prosegue per più mesi andrà sempre indicata la "data fine" per ogni mese di compilazione, poi il mese successivo deve essere agganciato l'evento inizio infortunio/malattia professionale.

Il giorno "inizio assenza" da indicare è il giorno successivo l'evento, in quanto, come sopra indicato, il giorno in cui si verifica l'evento deve essere indicato nelle ore ordinarie lavorate.

Non sono previsti inserimenti decimali di ore o importi.

#### I requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il rimborso per infortunio o malattia professionale è soggetto alla maggior parte delle condizioni già viste per i casi di malattia; anche per l'infortunio o malattia professionale il lavoratore dovrà possedere il requisito delle 450 ore nel trimestre precedente l'evento; in caso contrario, il rimborso Cassa Edile spetta per tanti 450esimi quante sono le ore totali denunciate.

Inoltre, se l'orario contrattuale non è di 40 ore, il rimborso sarà proporzionale in base alle ore contrattualmente previste (ad esempio, nel caso di tempo parziale).

In caso di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia professionale 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea.

#### Ora assenza ingiustificata

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei CCNL, nel mese di calendario precedente l'assenza per 'infortunio o malattia professionale, il trattamento economico dovuto dall'impresa al lavoratore è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata; la decurtazione è proporzionale al numero di ore di assenza ingiustificata.

In questi casi l'Impresa dovrà tenerne conto anche per la richiesta di rimborso a carico della Cassa Edile.

#### Gli apprendisti

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Per gli apprendisti valgono le norme e i requisiti degli altri operai

Per la richiesta di rimborso alla Cassa Edile per Infortunio valgono le stesse regole del rimborso malattia.

### ACCANTONAMENTO G.N.F. PRESSO LA CASSA EDILE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta ad effettuare gli accantonamenti Ferie e Gratifica Natalizia, presso la Cassa Edile, secondo la seguente tabella:

		Importo lordo (totale)	Importo netto da accantonare alla Cassa Edile
Malattia	Dal 1° al 270° giorno	18,5%	14,2%
	(lavoratori con anzianità fino a 3 anni e mezzo)	,	,
	Dal 1° al 365° giorno	18,5%	14,2%
	(lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e mezzo)	20,000	- 1/- 13
Infortunio	Giorni carenza INAIL	18,5%	14,2%
	Dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
	Dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

**CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO in caso di MALATTIA**: le ore di malattia da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell'E.D.R.

Sull'imponibile ottenuto si calcola il 18,50% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile).

#### CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO in caso di INFORTUNIO/MALATTIA PRO-FESSIO-

**NALE**: le ore di infortunio malattia/professionale da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell'E.D.R.

Sull'imponibile ottenuto si calcola per i primi tre giorni il 18,50% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile), per i giorni dal 4° al 90° si calcola il 7,4% lordo (5,7% netto), per i giorni dal 91° in poi si calcola il 4,6% lordo (3,6% netto).

#### Per i periodi di malattia e infortunio, non sono dovuti dall'Impresa i versamenti contributivi Cassa Edile

Si ricorda che, in caso di mancato versamento degli accantonamenti per i periodi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, non si ha diritto al rimborso.